

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Guida per la presentazione della denuncia al registro delle Imprese

Sommario

§ 1. Oggetto	1
§ 2. Normativa di riferimento ed evoluzione storica	2
§ 3. Definizioni e ambito di applicazione.....	3
§ 3.1 Tabella Comparativa fra la legge 46/1990 e il D.m. 37/2008	4
§ 3.2 Ipotesi particolari.....	6
§ 4. Presupposti per l'esercizio di attività ex Dm 37/08	7
§ 4.1 Il rapporto di immedesimazione organica: principi generali (Art. 3, comma primo e secondo D.m. 37/08).....	7
§ 4.2 Il Rapporto d'immedesimazione nelle società.....	9
§ 4.4 I Requisiti Tecnico Professionali (Art. 4, comma primo e secondo) – D.m. 37/08	12
§ 4.5 Pareri Ministeriali e Casistica	13
§ 5. Procedimento d'iscrizione	17
§ 6. Le sanzioni amministrative.....	18
§ 6.1. L'entità delle sanzioni	18
§ 7. Titoli di Studio, abilitazioni e diplomi di qualifica	19

§ 1. Oggetto

Il presente lavoro si propone di offrire all'utente una guida sui requisiti che l'impresa deve possedere per esercitare attività finalizzata

all'installazione di impianti di cui all'art. 1 del D.m. del 22 gennaio 2008 n. 37.

§ 2. Normativa di riferimento ed evoluzione storica

L'attuale disciplina normativa si pone all'esito di un lungo e travagliato percorso normativo che ha preso le mosse dalla **L. 46 del 1990** ed è culminata con il **D.m. del 22 gennaio 2008 n. 37**.

A partire dal mese di **luglio del 2006**, il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, aveva istituito una Commissione di studio cui aveva delegato il compito di elaborare uno schema di decreto ministeriale che fu presentato all'Ufficio legislativo del Ministero nell'**ottobre del 2006**. Qualche anno più tardi (**maggio del 2007**), dopo una lunga situazione di stallo, il testo normativo ottenne il parere favorevole del Consiglio di Stato ma per la sua pubblicazione si rese necessario attendere **dieci mesi**, rendendo necessaria un'ulteriore **proroga sino al 31 marzo 2008**.

Qualche settimana prima della scadenza del termine, il Decreto venne formalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del **12 marzo 2008**.

Le finalità del D.m. 37/2008 possono, grosso modo, essere ricondotte a due elementi principali: da un lato, **viene abbandonata l'ipotesi**, in un primo momento paventata con l'art. 109, comma secondo del D.p.r. 380 del 2001, e poi portata avanti con il D.m. 24 novembre 2004 e con la Circolare ministeriale n. 3580/C (che stabiliva le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali richiesti), **relativa all'istituzione di un apposito albo degli impiantisti**, in tal modo accogliendo le forti critiche avanzate sul punto dalle rispettive associazioni di categoria; dall'altro, si è cercato di **razionalizzare una materia**, quella degli impiantisti, **che in considerazione di una molteplicità di atti normativi e interpretativi**, via via stratificatisi sul punto, **aveva contribuito a rendere di difficile lettura e**

di altrettanto difficile applicazione (si pensi al regime transitorio dettato dall'art. 6 della L. 25 del 1996).

§ 3. Definizioni e ambito di applicazione

(Art. 1)

L'art. 1 del D.m. 37/08 chiarisce il campo di applicazione del decreto, stabilendo che lo stesso si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, **indipendentemente dalla destinazione d'uso dei medesimi.**

In tal modo risulta superata la vecchia dizione della L. **46 del 1990 il cui ambito di applicazione**, eccezion fatta per l'installazione d'impianti elettrici, **era circoscritto solamente agli “edifici adibiti ad uso civile”** (abitazioni, studi professionali, persone giuridiche private, associazioni, circoli, conventi e simili) così escludendo le categorie di edifici non ad uso civile.

L'espressione “**indipendentemente dalla destinazione d'uso**” è stata ribadita all'art. **34 del D.L. del 9 febbraio 2012 n. 5**: il Ministero delle attività produttive, **con propria circolare n.p. 68402 del 19/03/2012**, si è espresso ritenendo che la disposizione in esame equipari le imprese che in precedenza avevano svolto la propria attività d'impiantisti (art. 1 L. 46\1990) presso edifici privati a chi, abilitato *ex* D.m. 37 del 2008, poteva invece svolgere la propria attività d'impiantista a prescindere dalla destinazione d'uso dell'edificio (e dunque edifici privati e/o industriali).

Ciò posto, il legislatore tipizza **7 tipologie di prestazioni** che sono attratte dalla disciplina dettata dal Decreto del 2008:

a) **impianti di produzione**, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) **impianti radiotelevisivi**, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) **impianti di riscaldamento**, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) **impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie**;

e) **impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas** di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) **impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi**, di scale mobili e simili;

g) **impianti di protezione antincendio**.

Per un confronto fra la disciplina originariamente contenuta nella L. 46 del 1990 e le modifiche introdotte con il D.m. 37 del 2008 si rinvia alla Tabella riportata al § che segue.

§ 3.1 Tabella Comparativa fra la legge 46/1990 e il D.m. 37/2008

Legge 46\1990	D.m. 37/2008
A) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;	A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, <u>impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere</u> ;



B) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;	B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
C) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;	C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
D) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;	D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
E) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;	E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo , comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di	F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di

ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;	ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
G. impianti di protezione antincendio.	G) impianti di protezione antincendio

§ 3.2 Ipotesi particolari

Si rappresentano di seguito alcune ipotesi peculiari.

A) **L'installazione di impianti fotovoltaici** - solari - termici richiede il possesso dei requisiti tecnico professionali quando comporti interventi sull'impianto destinato:

1) **alla distribuzione di energia** elettrica per l'edificio, rientra nell'attività prevista dalla lettera "a)" (impianti elettrici);

2) **al riscaldamento dell'immobile**, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera "c)" (impianti di riscaldamento);

3) **al riscaldamento dell'acqua**, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera "d)" (impianti idrici - sanitari).

B) Relativamente alla installazione di impianti relativi a **fluorurati** (rispettivamente Lett. C/G), occorre ricordare che a decorrere dall'11 giugno 2013 le imprese, prima di iniziare le attività sopra elencate, devono essere già iscritte al Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra.

C) Ulteriori ipotesi:

- **piste di pattinaggio** sul ghiaccio, attività prevista dalla lettera "c)";
- **impianti antifurto**, attività che rientra nella lettera "b)";
- **impianti di irrigazione giardini**, attività prevista dalla lettera "d)" e "a)";
- **impianti elettrostatici per allontanamento volatili** posti al servizio di edifici o delle relative pertinenze, attività prevista nella lettera "b)"

eventualmente limitata alla sola voce di “**installazione di impianti elettronici**”;

- **installazione di impianti professionali** di cui alla lettera “b” limitata alla sola voce di “**installazione di antenne**”.

§ 4. Presupposti per l’esercizio di attività ex Dm 37/08

L’esercizio di attività economiche di cui al D.m. 37 del 2008 presuppone l’esistenza di un responsabile tecnico che deve: **a) avere un rapporto d’immedesimazione con l’impresa (§ 4.1); b) essere in possesso di requisiti tecnico-professionali (§ 4.4).**

§ 4.1 Il rapporto di immedesimazione organica: principi generali (Art. 3, comma primo e secondo D.m. 37/08).

Il “**rapporto di immedesimazione con l’impresa è riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa (così si è espresso il Ministero dell’industria con Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994).**

Integrano il requisito in esame le **qualifiche di seguito indicate:**

- 1) **l’imprenditore individuale;**
- 2) **il legale rappresentante;**
- 3) **il lavoratore dipendente;**
- 4) **il socio prestatore d’opera;**
- 5) **il familiare collaboratore;**
- 6) **il procuratore generale;**
- 7) **l’istitutore;**
- 8) **l’associato in partecipazione.**

Sul punto si rappresenta che il responsabile tecnico è **vincolato al disposto di cui all'art. 3, comma secondo, D.m. 37/08** con la conseguenza che le sue prestazioni lavorative potranno essere svolte solamente per **una sola impresa**, risultando tale rapporto **incompatibile con ogni altra attività continuativa.**

Tale limite **non opera** nell'ipotesi in cui il responsabile tecnico sia legale rappresentante di più imprese, potendo in tal caso abilitarle entrambe.

Quando il responsabile tecnico è estraneo all'impresa, il **rapporto di immedesimazione** deve concretizzarsi in una forma di **collaborazione** con **che consenta** al “preposto-responsabile tecnico” **di operare in nome e per conto di essa**, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.

La Circolare Ministeriale n. **3600/C del 6 aprile 2006**, nel valutare le **seguenti ipotesi**:

- a) la somministrazione di lavoro o staff leasing;**
- b) il lavoro intermittente o a chiamata;**
- c) il lavoro ripartito o job sharing;**
- d) il lavoro a progetto.**

ha concluso nel senso che **solamente** quelle di cui alle lettere **a) e c)** possono instaurare un rapporto di immedesimazione organica tra il Responsabile Tecnico e l'impresa richiesto dal D.m. 37/08.

Con riferimento all'**associazione in partecipazione**, pur essendo l'impresa di esclusiva pertinenza dell'associante, non esiste alcun ostacolo a che egli deleghi i suoi **poteri all'associato** a patto che questi sia in possesso dei requisiti professionali. Sul punto si ricorda ancora il Mi.s.e. (Parere a CCIAA di Cosenza del 6-4-2012) ha precisato che “*il*

contratto di associazione in partecipazione, attraverso cui un'impresa provvede ad incardinare il proprio responsabile tecnico, non deve essere previamente registrato”.

§ 4.2 Il Rapporto d'immedesimazione nelle società

Il rapporto di immedesimazione organica si atteggia in modo diverso a seconda della fattispecie societaria di volta in volta considerata.

Più esattamente:

- nella **società in accomandita semplice**, stante la naturale dicotomia della compagine societaria, l'immedesimazione sussiste per il socio accomandatario; viceversa, relativamente alla posizione **del socio accomandante**, stante l'espresso divieto di compiere atti di amministrazione (art. 2320, primo comma, C.C.) pare a chi scrive che **non sia configurabile il rapporto d'immedesimazione nel caso di socio accomandante**, anche qualora **questi sia socio prestatore d'opera**. Ciò in quanto se da un lato, ai sensi dell'art. 2320, secondo comma, c.c., i soci accomandanti possono “prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori” (sul punto, si veda il parere redatto dal M.i.s.e. ad un utente in data 13-1-2011 e alla CCIAA Potenza del 3-1-2012) e altresì vero che lo stesso Ministero, in altra occasione, ha ritenuto (Parere a privato del 28-4-2010) che la *“procura deve risultare necessariamente comparabile a quella institoria poiché, in caso contrario, il soggetto “procuratore” non avrebbe titolo per abilitare l'impresa di installazione”*. Posto che nella disciplina dell'accomandita semplice la procura è sempre speciale in quanto limitata a singoli atti (diversamente derivandone gli effetti di cui all'art. 2320 c.c.), sembrerebbe più corretto ravvisare il rapporto d'immedesimazione esclusivamente nel socio accomandatario;
- nella **società in nome collettivo**, essendo tutti i soci solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali

(art. 2291 C.C.), si può ritenere che **la relazione d'immedesimazione**, è presente in tutti i soci, anche quelli non amministratori.

§ 4.3 Casistica e pareri ministeriali sul rapporto d'immedesimazione

4.3.1. (*lavoro a progetto/libero professionista*) → Con parere reso ad un **privato cittadino in data 7-10-2008**, il Mi.S.E. **ha escluso** che un soggetto con contratto di collaborazione a progetto oppure come libero professionista “esterno all'impresa” possa assumere la funzione di responsabile tecnico in un'impresa di installazione di impianti;

4.3.2. (*società artigiana*) → Secondo la circolare ministeriale n.p. 183531 del 03/10/2011 “**nella società artigiana il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con uno dei soci che svolge in prevalenza il lavoro personale, anche manuale**”.

4.3.3. (*abilitazione di più imprese*) → **Con Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2010, Prot. 0032694** si è affermato che nell'ipotesi in cui il socio sia legale rappresentante di due società, egli è in grado di abilitare entrambe le imprese (cfr.: **circolare Mi.s.e. n. 37571 del 27/04/2009, nella parte in cui** precisa che per il legale rappresentante dell'impresa non grava l'incompatibilità di cui al comma 2 dell'art. 3 che concerne la sola figura del responsabile tecnico);

4.3.4. (*socio d'opera/socio di capitali*) → Il **Mi.S.E.** ha rappresentato che un socio non amministratore di una società strutturata come s.r.l. può svolgere l'incarico di responsabile tecnico per le attività di installazione impianti di cui al **d.m. 37/2008**, qualora lo stesso conferisca nel capitale sociale la propria prestazione lavorativa (trattasi del cosiddetto “**socio d'opera**”, figura prevista dal codice civile), sulla stregua degli orientamenti già espressi in passato in relazione alla *ex* L.46/90. **Diversamente**, nel caso in cui cioè il socio **non amministratore è solo socio di capitale** (ovverosia

partecipa solo finanziariamente all'attività dell'impresa) è stato **rappresentato che, non sussistendo il rapporto di immedesimazione**, dovendo avere il responsabile tecnico un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa, **il medesimo non possa quindi ricoprire tale funzione;**

4.3.5. (*institore*) Il **Mi.S.E.** ha rappresentato che la figura di “**institore**” può essere ritenuta idonea **a far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell'impresa**, che costituisce il presupposto fondamentale alla nomina a responsabile tecnico ai sensi dell'art.3 del d.m. 37/2008;

4.3.6. (*Amministratore delegato*) Il **Mi.S.E.**, in ordine alla legittimità di un eventuale nomina come responsabile tecnico di un **Amministratore delegato** (per sua natura, legale rappresentante dell'impresa), **ha rappresentato che qualora sia realmente in possesso dei requisiti professionali, non ha obiezioni da formulare al riguardo;**

4.3.7. (*Lavoro subordinato presso altre imprese*) → Con parere reso alla **C.c.i.a.a di Vicenza** in data **31-10-2008**, il **Mi.S.E.** ha chiarito che per assumere la **qualifica di responsabile tecnico** (preposto con atto formale dall'imprenditore o dal legale rappresentante) **un soggetto deve interrompere immediatamente ogni legame professionale di lavoro subordinato sussistente presso altra impresa** (di altro settore), ai sensi dell'art.3, comma 2.

4.3.8. (*co.co.co*) → Secondo il **Ministero** il **rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** non fonda quella relazione di immedesimazione organica per la nomina di responsabile tecnico.

§ 4.4 I Requisiti Tecnico Professionali (Art. 4, comma primo e secondo) – D.m. 37/08

I requisiti tecnico-professionali descritti nell'art. 4 del Decreto Ministeriale sono:

- a) **diploma di laurea in materia tecnica specifica** conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) **diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1**, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, **di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore**. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) (ossia: **impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie**) è di un anno.

→ In ordine ai di studio abilitanti il Ministero, con **circolare del 26/04/2011 n.p. 78997**, ha demandato al responsabile del procedimento il compito di vagliarne, volta per volta, la validità ai fini del D.m. 37/08 (Si rinvia al § 7 per una casistica di diplomi di studio abilitanti ex D.m. 37/08 già accertati dall'ufficio).

- c) **titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore**. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) (**impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie**) è di due anni;

- d) **prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso**

quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

→ **Si considerano operai specializzati coloro che sono inquadrati al 4°, 5° livello e superiori del settore industria, oppure al 4°, 3° livello e inferiori del settore artigianato (per diverse tipologie di contratti collettivi, la valutazione sarà effettuata caso per caso dal responsabile del procedimento).**

I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4, possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

→ Esemplificando, per un **socio, titolare o collaboratore familiare** è necessario prestare la propria attività lavorativa nell'ambito di un'impresa abilitata per un periodo di tempo di almeno **3 anni** (combinato disposto degli artt. 4, comma secondo primo inciso; art. 4, lett. d)) comprovando l'effettivo lavoro svolto.

Laddove infine il soggetto abbia maturato i requisiti presso un **paese comunitario o extracomunitario** sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico (la domanda va presentata secondo le modalità previste dalla Circolare n. 3610/C dell'8.6.2007) secondo le istruzioni e la modulistica che l'utente può trovare al seguente indirizzo telematico: **www.sviluppoeconomico.gov.it**

§ 4.5 Pareri Ministeriali e Casistica

4.5.1 (Apprendistato) → con parere Mi.S.E. alla C.c.i.a.a. di Napoli in data 30.3.2010, il Ministero ha rappresentato che può essere **preso validamente**

in considerazione il periodo di apprendistato ai fini della previsione di cui all'art.4, comma 1, lettera b) del d.m. 37/2008.

4.5.2. (Requisito professionale – dipendente d'impresa nel settore) → Il Mi.S.E. ha rappresentato, in ordine alla possibilità di maturare l'esperienza professionale prevista dall'art. 4, comma 1, lettere b) e/o c) del d.m.37/2008, in qualità di lavoratore dipendente dell'impresa di installazione impianti, che l'inserimento **presso l'impresa di installazione debba avvenire in qualità di operaio installatore**, essendo necessario che l'interessato acquisisca nel settore di interesse, esperienza pratica **“sul campo”**;

4.5.2. (Incompatibilità – Dipendente e Responsabile Tecnico) con parere Mi.S.E. alla **C.c.i.a.a. di Rieti in data del 29-03-2011** è stato chiesto di far conoscere se un soggetto, responsabile tecnico di un'impresa di impiantistica operante nel settore degli impianti di cui alla lettera a), comma 2, art.1 del d.m. 37/2008, possa, aver maturato i requisiti tecnico-professionali nel settore degli impianti idraulici, nel quale settore l'impresa in parola – contestualmente – opera, tenuto conto che lo stesso ha svolto tale lavoro sotto la diretta dipendenza di altro responsabile tecnico della stessa impresa. Al riguardo il Mi.S.E., oltre ad esprimere seri dubbi/perplexità in merito al fatto che l'interessato abbia acquisito l'esperienza professionale oggetto del presente quesito, tenuto conto che l'esperienza professionale acquisita nel settore di cui alla lettera d) si è sempre sovrapposta all'esercizio dell'incarico che ha sempre ricoperto presso l'impresa in questione (di responsabile tecnico nel settore di cui alla sopracitata lettera a), impedendo la reale, continuativa acquisizione dell'esperienza medesima, ha ricordato che la qualifica di responsabile tecnico è, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 2 del d.m. in parola, incompatibile con qualsivoglia altra attività di tipo continuativo.

4.5.3. (Divieto di cumulo di requisiti non omogenei) → con parere Mi.S.E. alla **C.c.i.a.a. di Biella del 27-05-2009** ha rappresentato che la normativa vigente (d.m.37/2008) non prevede eventualità “di cumulo” (ad esempio: 2 anni come dipendente e 1 anno come collaboratore) rimanendone preclusa qualsivoglia valutazione positiva al riguardo;

4.5.4. (Esclusione maturazione requisiti per amministratori) → con pareri Mi.S.E. **il Ministero ha proposto un’interpretazione restrittiva dei requisiti elencati al comma secondo, secondo inciso, dell’art. 4 di talchè gli stessi, in quanto inseriti nel contesto di una norma avente natura eccezionale, non possono essere interpretati estensivamente: ne consegue che non può valersi di tale disposto l’associato in partecipazione** (cfr.: circolare ministeriale del 26/04/2011 n.p. 78997 e n.p. 24928 del 19/03/2011).

→ (*computo del termine dell’esperienza professionale*) → con **circolare del 06/05/2009 n.p. 40517** il Ministero, interrogato sulla questione relativa al se il termine debba intendersi come continuativo ovvero possa essere frazionato in più prestazioni lavorative svolte a favore di diverse imprese, si è espresso a favore della **possibilità di cumulare tutte le prestazioni lavorative espletate dal lavoratore nel corso degli anni a favore di diverse imprese** al fine di maturare il termine necessario per integrare la sussistenza del requisito in esame;

→ (*requisito professionale – attestazione S.o.a.*) con **circolare n.p. 0042162 del 04.11.2008**, interpellato sul se il possesso di **un’attestazione S.o.a. costituisca** un elemento idoneo per la maturazione del requisito tecnico professionale si è espresso in senso negativo osservando che lo stesso non è ricompreso fra requisiti contemplati dal D.m. 37/2008;

→ (*uffici tecnici interni*) Interpellato sulla possibilità di riconoscere il requisito tecnico professionale ad un dipendente di un’impresa non

installatrice che ha svolto per gli edifici della medesima attività d'installazione e manutenzione d'impianti sotto la direzione tecnica di un ingegnere senza che dal certificato camerale risulti l'esistenza di un ufficio tecnico interno, il Ministero (circolare n. 16985 del 24.02.2009) **si è espresso in senso negativo** ritenendo che l'esperienza professionale da questi acquisita **non può essere presa in considerazione ai fini del riconoscimento del requisito di cui all'art. 4 del D.m. 37 del 2008;**

→ (*incompatibilità – mansioni – Direttore Tecnico*) con **circolare ministeriale n.p 82858 del 23/09/2009**, il Ministero valorizzando la dizione normativa per cui “**la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa**” ha ritenuto di estendere tale divieto altresì a “**coloro che svolgano presso l'impresa di impiantistica anche altre mansioni che non siano direttamente collegate a quelle di responsabile tecnico**”. Nella stessa circolare si è altresì osservato che tale **incompatibilità sussiste** altresì nell'ipotesi **in cui il responsabile tecnico sia anche direttore tecnico ai sensi del D.p.r. 34 del 2000** salvo che le due figure coincidano come avviene nelle ipotesi di lavorazioni ricomprese presso la categoria Og-11;

→ (*incompatibilità – responsabile tecnico e altra attività autonoma o subordinata*) Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0016827 8/8/2008 nel ricordare che il responsabile tecnico può svolgere tale funzione **per una sola impresa** e la qualifica è **incompatibile con ogni altra attività continuativa**, ha ravvisato una forma d'incompatibilità nell'esercizio di **attività autonoma** ovvero nell'ambito di un'**attività subordinata presso terzi**. Si è infatti osservato che il rapporto professionale che tale soggetto **intrattiene con l'impresa** deve essere **esclusivo, pena la mancanza del requisito richiesto dalla vigente normativa;**

→ (*incompatibilità – responsabile tecnico di altra impresa - eccezione*) È stata rappresentata dal Mi.S.E. **l'impossibilità della nomina di un soggetto a responsabile tecnico di più imprese**, tenuto conto dei divieti previsti dall'art.3, comma 2. **Nulla osta** al riguardo, a parere del Mi.S.E., qualora invece un **soggetto abiliti direttamente le imprese in qualità di legale rappresentante**, poiché in tale veste può svolgere anche altre attività di tipo continuativo nonché ricoprire la medesima funzione per più imprese, in quanto non soggetto alle predette limitazioni.

§ 5. Procedimento d'iscrizione

Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i., **le imprese sono tenute a presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) all'ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale** utilizzando la modulistica reperibile sul sito dell'Ente Camerale al seguente indirizzo telematico:

<http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=772&lang=it>

nella sezione “**Modulistica**” – alla voce “**impiantisti**”.

Più esattamente, **la modulistica allegata alla pratica deve comprendere:**

Per le **imprese individuali:**

- il file denominato “**Scia Impiantisti**”;
- il file denominato “**Scia Nomina Responsabile Tecnico**”;

Per le **società:**

- il file denominato “**Scia Impiantisti**”;
- il file denominato “**Scia Nomina Responsabile Tecnico**”;
- **il modello Antimafia**, debitamente compilato per ogni soggetto cui si riferisce la dichiarazione

A seguito di una recente presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate del 27/08/2014 si rappresenta **che non sono più dovute le Tasse di Concessione Governativa.**

Alla pratica dovranno altresì essere allegati i documenti a comprova dell'avvenuta maturazione dei requisiti professionali.

Competente a ricevere la richiesta d'iscrizione è la Camera di Commercio nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell'impresa anche se l'attività di impiantistica è esercitata in luogo diverso dalla sede (circolare n.p. 181848 del 30/09/2011).

Si ricorda che secondo il D.m. n. 37 del 2008, le imprese artigiane sono tenute a presentare la dichiarazione unitamente alla domanda di annotazione, presso il Registro Imprese, della qualifica di impresa artigiana.

In conclusione, si tenga presente che per le denunce di iscrizione o di modificazione relative all'esercizio di una (o più) delle attività riconducibili al D.m. 37/08 il diritto di segreteria è maggiorato di un importo pari a € 15.00 (società) ovvero di € 9.00 (impresa).

§ 6. Le sanzioni amministrative

§ 6.1. L'entità delle sanzioni

La misura delle sanzioni, come previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, viene raddoppiata rispetto alle sanzioni previste dall'art. 16 della legge n. 46/1990, che peraltro non viene abrogato. L'art. 15 del D.M. n. 37/2008 prevede le seguenti sanzioni amministrative a carico delle imprese:

a) per l'omesso rilascio della dichiarazione di conformità: da 100,00 a 1.000,00 euro;

b) per tutte le violazioni degli altri obblighi derivanti dal decreto in commento: da 1.000,00 a 10.000,00 euro.

Entrambe le sanzioni verranno applicate con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione;

Le altre violazioni possono essere:

- a) dichiarazione di conformità non firmata sia dal legale rappresentante dell'impresa che dal responsabile tecnico;
- b) mancata indicazione del responsabile tecnico;
- c) dichiarazione firmata da responsabile tecnico non immedesimato nell'impresa;
- d) mancata indicazione del committente;
- e) mancata indicazione dei lavori eseguiti.

Sono, inoltre, possibili altre sanzioni per l'impresa, sempre nei limiti indicati sopra, a seguito di accertamenti d'infrazioni effettuati dal Comune o dalla USL o dai Vigili del Fuoco.

Sono, inoltre, possibili altre sanzioni per l'impresa, sempre nei limiti indicati sopra, a seguito di accertamenti d'infrazioni effettuati dal Comune o dalla USL o dai Vigili del Fuoco o da altra autorità di polizia amministrativa.

Per ogni sanzione irrogata, sarà inserita **apposita annotazione nel certificato abilitativo del Registro Imprese**. Al raggiungimento di tre sanzioni irrogate, è prevista la sospensione dell'abilitazione per un periodo che verrà di volta in volta fissato. Competente all'irrogazione delle sanzioni è la Camera di Commercio (art. 15, comma 6, D.M. n. 37/2008).

§ 7. Titoli di Studio, abilitazioni e diplomi di qualifica

In via preliminare, si consideri che relativamente al requisito dell'art. 4 Lett. B) del D.m. 37 del 2008, il riferimento corre a due tipologie di diplomi:

- **il diploma di perito industriale** rilasciati dagli Istituti Tecnici Industriali (I.T.I.);

• il diploma di maturità professionale e di qualifica rilasciati dall'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato (I.P.S.I.A.).

Risultano pertanto **esclusi i diplomi di geometra e di perito agrario.**

Ciò posto, si consideri che il **Ministero della Pubblica Istruzione**, interrogato su quali titoli di studio di scuola secondaria superiore possono costituire i requisiti ai fini dell'art. 107 del T.U. in esame, si è espresso nel senso di ritenere che **tutti i diplomati degli Istituti Tecnici Industriali** che abbiano seguito almeno uno dei corsi di:

- 1) **meccanica;**
- 2) **elettromeccanica;**
- 3) **chimica;**

risultano in possesso dei requisiti richiesti, **riferiti a tutte le tipologie di impianti** indicati in precedenza "in quanto in grado di acquisire in breve tempo le competenze degli argomenti non direttamente studiati".

→ **Viceversa**, per gli altri percorsi di studio dei diplomati presso gli istituti tecnici industriali, il Ministero ha proposto i seguenti accorpamenti:

Art. 1 D.m. 37-2008

Titoli di studio abilitativi

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| A) – elettrici; | - elettronica industriale; |
| B) – elettronici; | - elettrotecnica; -energia nucleare; |
| F) – imp. sollevamento; | - fisica industriale; - informatica; |
| G) – antincendio; | - telecomunicazioni. |
| C) – riscaldamento; | - costruzioni aeronautiche; |
| D) – (idrosanitari); | - edilizia; - fisica industriale; |
| E) – gas; | - industrie metalmeccaniche; |
| G) – antincendio; | - industria mineraria; |
| | - industria navalmeccanica; |
| | - meccanica; - termotecnica; |

- meccanica di precisione;

E) – gas;

- chimica industriale; industria tintoria-

G) – antincendio;

materie plastiche metallurgia

→ Invece, quanto ai **diplomi rilasciati dagli istituti professionali** di Stato per l'Industria e l'Artigianato, valgono i seguenti raggruppamenti:

Art. 1 D.m. 37-2008

Titoli di studio

A) – elettrici;

- tecnico delle industrie elettriche ed

B) – elettronici;

elettroniche; - operatore elettrico;

F) – impianti di sollevamento;

- operatore elettronico industriale;

G) – antincendio;

- operatore per telecomunicazioni;

C) – riscaldamento;

- tecnico delle industrie meccaniche;

D) – idrosanitari;

- tecnico delle industrie meccaniche e

E) – gas;

dell'autoveicolo; - operatore meccanico; -

G) – antincendio;

operatore termico.

→ Infine, relativamente ai **Diplomi di qualifica**, si applicano i seguenti raggruppamenti:

A) – elettrici;

- addetto alla manutenzione di elaboratori elettronici; - installatore di apparecchiature

B) – elettronici;

elettriche ed elettroniche; - montatore e riparatore

F) – impianti di sollevamento;

di apparecchi radio-televisivi; - installatore di impianti telefonici; - apparecchiature elettronico;

G) – antincendio;

- elettricista installatore elettromeccanico.

C) – riscaldamento;

- operatore delle macchine utensili;

D) – (idrosanitari);

- installatore di impianti idro-termosanitari;

E) – gas;

- installatore di impianti idraulici e termici;

G) – antincendio;

- frigorista.